



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2018 Reg. gen.

Il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione penale,

in funzione di Giudice Monocratico

in persona del Giudice dott.ssa Federica Piccione

N. 2016 R.g.n.r.

all'udienza del 15.11.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

N. 3/2022 Reg. sent.

nel procedimento penale a carico di:

nato a _____ il _____ residente a _____

_____ domicilio eletto a _____

(verbale identificazione del 19.12.2016)

Libero assente

Redatta scheda

Difeso di fiducia dall'Avv.to _____

(nomina del 13.2.2017)

e dall'Avv. _____

(nomina del 16.4.2018)

il _____

IMPUTAT_

N. Camp. pen.

Delitto p. e p. dall'art. 589 bis c.p. 1 e comma V n.1) c.p., perché, ponendosi alla guida dell'autovettura Fiat Punto ig, negligenza ed imperizia, consistenti nel percorrere la Via Nazionale all'interno del centro abitato di Cassibile, fraz. Di Siracusa, ad una velocità stimata di circa 85 KM/h, e quindi nettamente superiore al limite di legge previsto per i centri abitati (50 Km/h) e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, ravvisandosi la presenza di attraversamenti pedonali ed intersezioni stradali, ed in palese violazione degli artt. 141 e 142 cds, andava a collidere con il ciclomotore Bravo Piaggio ig, condotto da _____ impegnato nell'attraversamento della carreggiata, il quale, a cagione del violento urto con l'autovettura, subiva gravissime lesioni personali che ne determinavano l'immediato il decesso.

In Siracusa, Fraz. Cassibile, il 19 dicembre del 2016

N. Reg. Esec

PARTI CIVILI

1. _____ (Avv. _____ nomina del 29.1.2018) _____ (Avv. _____ nomina del 5.2.2018)

E _____ (Avv. _____) _____ (Avv. _____ nomina del 29.11.2017)

2. _____ (Avv. _____) _____ (Avv. _____ nomina del 21.12.2017)

4. _____ e _____ difesi dall'Avv. Gianluca Ballo

Udienza 15.11.2022

[Handwritten signature]

Conclusioni: cfr verbale 15.11.22
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Siracusa in data 17.4.2018

veniva tratto a giudizio, per rispondere del delitto di cui all'art. 589 bis comma 1 e 5 n. 1 c.p. commesso ai danni di _____, meglio descritto in rubrica. Rinviate le udienze del 17.9.2018 per rinnovare la notifica all'imputato presso il domicilio eletto e del 4.12.18 atteso che il Giudice rilevava un errore nel numero civico presso cui era stata tentata la notifica, all'udienza del 19.2.19 preso atto dell'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto, il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 161 comma 4 cpp. Dunque, all'udienza del 7.5.19, dichiarata l'assenza dell'imputato, veniva aperto il dibattimento e acquisita la documentazione prodotta dal PM (rilievi fotografici, atti irripetibili e documentazione medica della persona offesa). Quindi, veniva escusso il teste _____

_____ veniva revocata l'ordinanza ammissiva della prova relativa al teste _____
i. All'udienza del 2.7.19 veniva escusso il teste _____ il cui rapporto di sinistro stradale veniva acquisito all'esito della sua audizione. Alla successiva udienza del 26.11.2019 veniva acquisita la relazione di consulenza medico legale del Dott. _____ con il consenso delle parti e, rinviata l'udienza del 7.4.2020 ex art. 83 dl 18/2020, all'udienza del 13.10.2020 veniva escusso il CTU Ing. _____ e veniva revocata l'ordinanza ammissiva della prova relativa al teste _____ assente e revocata. Rinviate l'udienza del 23.2.2021 per adesione dei difensori all'astensione di categoria, all'udienza del 13.7.2021 venivano escussi i testi _____. Rinviate l'udienza del 18.1.2022 per assenza dei testi, all'udienza del 12.4.22 veniva escusso il teste _____

_____ e revocata l'ordinanza ammissiva della prova relativa al teste _____, a seguito di rinuncia. Inoltre, alla medesima udienza, veniva dato alle parti avviso di deposito nel fascicolo del PM dei verbali di sit in originale con le firme dei testi escussi. Quindi, all'udienza del 24.5.22, revocato per rinuncia il teste _____ della lista della parte civile, veniva escusso il CTP della difesa, Ing. _____

Infine, all'udienza del 15.12.22, chiusa l'istruttoria dibattimentale e dichiarati utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti formulavano le loro conclusioni e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricostruzione del sinistro



In data 19.12.2016 alle ore 15.55, mentre percorreva la via Nazionale a Cassibile in direzione Avola, a bordo della sua Fiat Punto, si accorgeva della presenza nella sua corsia di un ciclomotore, condotto da proveniente dal senso opposto di marcia, e iniziava a frenare, senza riuscire a evitare l'impatto per effetto del quale il conducente del ciclomotore veniva caricato prima sul cofano motore, poi sul parabrezza mentre il mezzo veniva lanciato in avanti (verso Avola).

Per quanto concerne gli elementi oggettivi riscontrati dalla Polizia Municipale nell'immediatezza e incontestati anche dalla difesa, risulta che:

- il ciclomotore Piaggio Bravo condotto da non aveva indicatori di direzione, era privo di assicurazione e questi circolava senza casco,
- la strada teatro del sinistro era a unica carreggiata a doppio senso di circolazione e ricade nel centro abitato della frazione di Cassibile e, dunque, è da considerarsi Strada locale urbana comunale,
- la via Nazionale è intersecata da strade perpendicolari (intersezioni a raso a 4 bracci), tra cui via delle Acacie e via degli Aceri, poste prima e dopo il negozio del gommista in corrispondenza del cui varco privato si è verificato l'impatto,
- non vi erano anomalie del manto stradale, la visibilità era buona ed era presente come segnaletica orizzontale una striscia longitudinale continua di mezzzeria (che si interrompeva in prossimità delle due traverse di Via delle Acacie e via degli Aceri e della zona antistante il varco privato del gommista),
- il limite di velocità vigente era di 50 km/h (indicato da segnaletica verticale in entrambi i sensi di marcia), vi erano segnali di attraversamento pedonale e un segnale di Stop nell'intersezione con via degli Aceri,
- l'autovettura del , sebbene non in regola con la revisione periodica, non presentava difetti di funzionamento causalmente rilevanti nel sinistro (per quanto concerne impianto frenante e pneumatici),
- nell'autovettura era visibile un'introflessione del cofano motore, sopra la targa con solco verticale e striature rosse nel paraurti semi divelto, derivanti dal verosimile impatto con il ciclomotore, oltre a deformazioni dovute al caricamento del corpo della parte sinistra del cofano motore e del parabrezza (rottura a raggiera),
- il ciclomotore presentava forcelle anteriori non arretrate, parafrangente anteriore deformato a destra, manubrio piegato sul tubolare sinistro (a dimostrazione che il conducente fosse in sella al momento dell'impatto e avesse sterzato), carter destro rotto a causa del primo

contatto contro il paraurti, manopola sinistra del manubrio, leva sinistra e pedalino striati a causa dello scarroccio sul manto stradale dopo l'impatto,

- l'autovettura del _____ aveva lasciato sull'asfalto tracce di frenata di circa 30 metri sul lato destro e di circa 20 metri sul lato sinistro, tracce parallele e inclinate verso il lato destro (per un tentativo estremo di evitamento dell'impatto),

- le tracce di frenata dell'autovettura iniziavano in corrispondenza del civico 356 e terminavano nel punto finale di quiete in corrispondenza dell'incrocio con via degli Aceri,

- il corpo dell' _____ era stato trovato sul lato sinistro della vettura a circa 6 metri, mentre il ciclomotore più avanti a circa 20 metri,

- il ciclomotore aveva lasciato una traccia di scarroccio di 27 metri sul manto stradale,

- sul manto stradale venivano rilevate due chiazze ematiche, la prima ampia 0,40 metri in corrispondenza dell'area di attività del gommista _____, nella parte centrale della carreggiata e la seconda distante 4 metri in corrispondenza del cadavere (a circa 1,40 metri dall'autovettura),

- _____ aveva riportato lesioni sul lato destro del corpo (massiccio facciale, costole, avambraccio, femore e emi-bacino destro).

Per quanto concerne gli elementi forniti dai testimoni, va osservato che nessuno aveva osservato il sinistro. _____ e _____ trovavano davanti a un bar distante circa un chilometro dal luogo dell'impatto, ma ricordavano di aver notato una Punto Grigia sfrecciare ad elevata velocità e di essersi stupiti sapendo dei limiti esistenti in quella strada e poi ricordavano una gran confusione a seguito dell'impatto. Il teste _____, invece, al momento dei fatti si trovava a casa sua, sopra via Nazionale, aveva udito un forte rombo di una macchina, una frenata e un successivo botto e poi dalla finestra aveva visto il corpo dell' _____ volare in alto. Inoltre, a specifica contestazione, il teste confermava che la frenata era stata lunga. Infine, il teste _____, ossia il gommista che aveva l'attività nei pressi del luogo del sinistro, dichiarava che l' _____ era suo cliente, ma che quel giorno non si era recato al suo negozio.

Ciò posto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Stradale che aveva effettuato i primi rilievi, il punto di impatto tra l'autovettura e il ciclomotore si sarebbe verificato in corrispondenza del punto 10 indicato nella planimetria, ove erano state individuate delle scalfiture riportate nella foto n. 24 (cfr. CTU dell'Ing. _____). Nei pressi di tale punto, inoltre, era stata rilevata la presenza del berretto della vittima (punto 9 della planimetria).

Tuttavia, il CTP non ha condiviso tale ricostruzione collocando il punto di impatto più avanti verso Cassibile, in corrispondenza della prima chiazza ematica, reputando che il corpo non avrebbe potuto rilasciare del sangue indietro rispetto al senso di marcia.

Inoltre, il CTU riteneva che il ciclomotore impegnasse la corsia dell'autovettura, ma non era in grado di affermare se provenisse da via degli Aceri (distante circa 15 metri) e si fosse immesso erroneamente nella corsia opposta, o se provenisse dal gommista ovvero se provenisse da via Nazionale, dopo una sosta nella corsia del senso di marcia della vettura. Diversamente, il CTP Ing. riteneva che la causa dell'incidente fosse da ascrivere alla manovra del ciclomotore il quale, percorrendo la via Nazionale in direzione Siracusa, inaspettatamente, aveva svoltato a sinistra, invadendo la corsia di marcia del , senza previa segnalazione (non disponendo degli appositi indicatori di direzione). A sostegno di tale ricostruzione, il CTP osservava che, dalla stessa foto 33 dei rilievi della Polizia Municipale, si evince che il primo impatto tra i mezzi era avvenuto tra l'angolo sinistro anteriore del veicolo e la molla dell'ammortizzatore posteriore destro del ciclomotore e che le lesioni riportate dall' riguardavano tutto il lato destro del corpo. Pertanto, assumendo una manovra di svolta a sinistra repentina del ciclomotore, secondo il CTP, anche qualora il avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h, non avrebbe potuto evitare l'impatto che avrebbe comunque avuto esiti mortali per l', considerando l'assenza del casco e la tipologia di lesioni riportate.

Inoltre, per quanto concerne la velocità del , inoltre, il CTP reputava che i calcoli effettuati dall'Ing. fossero arrotondati per eccesso e che l'imputato procedesse a circa 72 km/h e non già a 85 km/h, come calcolato dal CTU.

2. Contestazione addebitata al .

Tanto premesso in punto di fatto, all'odierno imputato viene contestato l'omicidio colposo di ' per aver violato il limite di velocità vigente nei centri urbani e per non aver adeguato la velocità alla presenza di intersezioni stradali.

Risulta, dunque, fondamentale ricostruire la dinamica dell'impatto, calcolare la velocità di percorrenza della vettura condotta dall'imputato, la prevedibilità della manovra dell' e l'evitabilità dell'impatto da parte del .

3. Dinamica del sinistro

Per quanto concerne la dinamica, si assume quale ricostruzione di riferimento quella fornita dal CTP Ing , secondo il quale l' avrebbe svoltato a sinistra invadendo la corsia di marcia del sia per una maggiore garanzia difensiva, sia perché coerente con le lesioni riportate dalla persona offesa sul lato destro del corpo, sia perché compatibile con i

danneggiamenti del ciclomotore (come descritti puntualmente dal CTP). Inoltre, il [redacted] escludeva che l' [redacted] uscisse dal suo negozio, rendendo verosimile che invece stesse girando per farvi ingresso, stante la corrispondenza dell'accesso rispetto al punto di impatto.

Inoltre, che il [redacted] procedesse ad elevata velocità risulta confermato oltre dalla lunghezza delle tracce di frenata rilevate sull'asfalto, anche dalle dichiarazioni dei testimoni che, pur non avendo assistito all'impatto, ricordavano di aver notato la Punto grigia che procedeva a una velocità inadeguata allo stato dei luoghi, una brusca frenata e un forte impatto.

Dunque, proprio il fatto che a persone distanti dal punto di impatto (come [redacted] e [redacted]) fosse rimasto impresso questo ricordo è indice del fatto che il [redacted] procedesse a una velocità inadeguata alla tipologia della strada e allo stato dei luoghi.

4. Velocità della Fiat Punto condotta dal [redacted]

Per quanto concerne, invece, la questione della velocità, innanzitutto si rileva come tra i calcoli del CTU Ing. [redacted] e quelli del CTP Ing. [redacted] non vi sia una notevole discrasia, atteso che per il primo il [redacted] procedeva a circa 85 km/h, mentre per il secondo a 72 km/h, comunque superiore al limite vigente in quel tratto di strada.

Ad ogni modo, va considerato che entrambi i consulenti pervenivano a risultati originari simili, in quanto anche il CTU Ing. [redacted] aveva calcolato una velocità di circa 77 km/h, non tanto dissimile da quella cui era pervenuto l'Ing. [redacted] ma vi aveva poi aggiunto un 10% in più per considerare i primi istanti di frenata a ruote volventi che, solitamente, non lasciano tracce sull'asfalto.

5. Prevedibilità della manovra dell' [redacted] e sua rilevanza causale

Ad ogni modo, anche a voler considerare come corretto il calcolo del CTP, Ing. [redacted], il [redacted] aveva comunque violato, in misura superiore al 40%, il limite di velocità di 50 km/h vigente su quel tratto di strada. Inoltre, va sin da subito evidenziata la gravità di tale violazione in considerazione dello stato dei luoghi, trattandosi di una via trafficata e caratterizzata da numerose intersezioni e attraversamenti pedonali che avrebbero dovuto richiedere accortezze anche maggiori da parte dei conducenti dei mezzi che sono tenuti a prevedere condotte incaute da parte degli altri utenti della strada.

Pertanto, anche a voler ritenere che l' [redacted] avesse improvvisamente sterzato a sinistra, invadendo la corsia di marcia del [redacted], tale condotta non può considerarsi fattore imprevedibile. E invero, è noto che *“in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente*

della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità". Tale prevedibilità è esclusa soltanto quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento. Pertanto, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16096 del 20/02/2018 Rv. 272479).

Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi di imprevedibilità e abnormità in quanto il sinistro si è verificato in un rettilineo in buono stato di manutenzione ove vi era una buona visibilità e il aveva avvistato tempestivamente il ciclomotore, come dimostrato dalla lunghezza della traccia di frenata lasciata sull'asfalto, a riprova della non repentinità dell'apparizione dell' che, tra l'altro, procedeva a una minima velocità non rilevante nella verifica del sinistro (come concordato dal CTU e dal CTP). Inoltre, la segnaletica stradale aveva preannunciato il limite di velocità e l'ingresso in un centro abitato e la presenza di attraversamenti pedonali e intersezioni con strade e accessi privati (come quello del gommista) che interrompevano la linea continua di mezzzeria, avrebbe dovuto indurre l'imputato all'osservanza di maggiori obblighi di prudenza, imponendogli di adeguare la velocità a tale stato dei luoghi, proprio per prevedere svolte a sinistra (del tutto consentite) da parte di mezzi provenienti dalla corsia opposta. Sul punto, infatti, va osservato che essendovi intersezioni a raso e interruzioni della linea continua di mezzzeria per consentire l'ingresso a esercizi commerciali (come il gommista), era del tutto prevedibile che mezzi provenienti dal senso opposto di marcia effettuassero delle svolte a sinistra. Pertanto, non è convincente la tesi secondo cui il non avrebbe potuto evitare l'impatto per l'abnormità e imprevedibilità della manovra dell' , rientrando la stessa tra le condotte consentite in quel tratto di strada (per fare ingresso presso il gommista), come si evince dalla planimetria acquisita in atti. In tal senso, non rileva la mancanza di segnaletori di direzione nel ciclomotore dell' che, oltre a non rientrare nella normale dotazione del mezzo, non assumono rilevanza nella prevedibilità della manovra, già insita nella conformazione della strada. Senza contare che la tesi di una presunta manovra repentina e improvvisa da parte del ciclomotore viene smentita da due elementi, ossia la

bassa velocità del mezzo condotto dall' e l'inizio delle tracce di frenata della Punto del che avrebbero consentito l'arresto del mezzo in tempo utile per evitare l'impatto o quanto meno per limitarne gli effetti.

6. Evitabilità dell'evento e rilevanza del comportamento alternativo lecito

Pertanto, non risulta condivisibile la conclusione dell'Ing. secondo cui, anche alla velocità di 50 km/h, il non avrebbe potuto evitare l'impatto e, di conseguenza, la morte dell' verificatasi per effetto del caricamento e della mancanza del casco a protezione della testa.

E infatti, considerando lo spazio di frenata e i tempi di reazione fisiologici, in condizioni normali come quelle ricorrenti nel caso di specie (buona visibilità, manto stradale regolare, nessun guasto o vizio dei mezzi), qualora il avesse percorso la Via Nazionale a 50 km/h avrebbe potuto arrestare il mezzo in circa 12 metri, ossia in uno spazio utile per evitare il sinistro mortale, verificatosi oltre 15 metri dall'inizio della frenata al punto di impatto. A tal riguardo, va osservato che le considerazioni del CTP circa il posizionamento del punto di impatto non assumono rilevanza nel calcolo dello spazio di frenata atteso che, anzi, l'Ing.

facendo coincidere il punto d'urto con la prima macchia di sangue dell' sostanzialmente lo sposta in avanti, rendendo ancora più certa la possibilità per l'imputato di evitare l'impatto qualora avesse rispettato i limiti di velocità.

Inoltre, va osservato che, considerata la presenza di intersezioni, il limite di velocità adeguato allo stato dei luoghi sarebbe stato inferiore a 50 km/h, rendendo ancora più grave la violazione cautelare del l.

Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, a parere di questo decidente, la violazione da parte del del limite di velocità vigente su quel tratto stradale ha avuto un'incidenza causale rilevante sulla verifica del sinistro. Ciò in quanto, qualora l'imputato avesse rispettato il limite di 50 km/h, avrebbe evitato l'impatto poiché il veicolo si sarebbe arrestato entro 12 metri, senza incrociare la traiettoria del ciclomotore che sarebbe riuscito a completare la manovra a sinistra.

Del resto, tale ragionamento trova conferma nella natura rigida della regola cautelare che fissa un limite di velocità, imponendo un comportamento delineato con precisione, in cui il giudizio di prevedibilità ed evitabilità è già intrinseco nella norma e l'agente non ha altra alternativa che quella di adeguarvisi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40050 del 29/03/2018 Rv. 273870 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Rv. 235662).

Infine, non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del nesso causale, la mancanza del casco da parte della vittima atteso che come affermato in relazione al mancato uso della cintura di

sicurezza, in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, tale condotta colposa della vittima non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'autovettura - che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l'impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017 Rv. 269975). Piuttosto tale elemento fattuale potrà essere valutato sotto il profilo delle circostanze del reato.

Sulla scorta di tali considerazioni deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto allo stesso contestato.

7. *Circostanze*

Va esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 589 bis comma 5 n. 1 c.p. non ricorrendo nel caso di specie il superamento dei limiti di velocità nella misura indicata dalla norma (ossia non soltanto superiore ai 70 km/h ma anche al doppio dei limiti vigenti nel tratto di strada teatro del sinistro).

Diversamente, si reputa concedibile la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis 7 c.p. in ragione del concorso colposo della condotta tenuta dalla persona offesa che non aveva indossato il casco.

Non sono emersi elementi ulteriori per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, neppure in ragione della condotta successiva dell'imputato ovvero della sua collaborazione processuale.

5. *Determinazione della pena*

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare, considerato da un lato il discostamento rilevante dai limiti di velocità in una strada urbana trafficata e dall'altro il lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado che impone un necessario adeguamento della risposta sanzionatoria in ragione della considerazione degli effetti negativi della pendenza di un processo penale a carico di un imputato, pena equa, è quella di anni uno e mesi due di reclusione. Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

È concedibile la sospensione condizionale della pena avuto riguardo al fatto che è sicuramente formulabile una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di futuri reati, avuto riguardo all'occasionalità della condotta e al limitato superamento del limite di velocità.

Ai sensi dell'art. 222 CdS va disposta la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due. Va rilevato che il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27297 del 10/05/2019 Rv. 276025, in motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).

8. Questioni civilistiche

Va, infine, rilevato che la domanda risarcitoria delle parti civili costituite è fondata, posto che il reato commesso dall'odierno imputato ha indubbiamente cagionato ai figli e ai nipoti di danni risarcibili sotto il profilo morale e patrimoniale. Considerando il rapporto di parentela tra la persona offesa e le odierne parti civili, sussiste la loro titolarità del diritto al risarcimento del danno, ferma restando la verifica della concreta lesione che comporta il risarcimento del danno, demandata al giudice della liquidazione, a prescindere dal fatto che le stesse non abbiano dimostrato a giudizio elementi concreti per la quantificazione del danno. E infatti, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando impregiudicato l'accertamento riservato al giudice della liquidazione dell'esistenza e dell'entità del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudizio formatosi sull'an (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 191 del 19/10/2000 Rv. 218077; Sez. 5, Sentenza n. 2435 del 19/01/1993 Rv. 193807). Tuttavia, essendo necessari puntuali accertamenti sul quantum del risarcimento, occorre rimettere ogni valutazione al giudice civile per la liquidazione del danno.

Si rigetta la richiesta di provvisionale non essendo stati prospettati elementi per la quantificazione della stessa se non meramente legati alla perdita del rapporto parentale considerato in astratto. Pertanto, sebbene ai fini della liquidazione della provvisionale non sia necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata (Cass. 39542/16 tra le tante), tuttavia non vi è certezza in relazione alle somme richieste dalle parti civili a titolo di provvisionale.

Alla pronunzia che accoglie la domanda di risarcimento consegue, a norma dell'art. 541 comma 1° c.p.p., la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla parte civile, che si liquidano in favore dell'erario per in € 2.964,00, oltre il rimborso del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Stante la complessità della motivazione si fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara nato a il colpevole del reato allo stesso ascritto in rubrica e, esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 589 bis comma 5 n. 1 cp e riconosciuta in suo favore la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 c.p., lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e ss. c.p.,

ordina la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta per il termine e alle condizioni di legge.

Visto l'art. 222 cds.

Ordina la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.

Visto l'art. 538 c.p.p.,

condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi nella separata sede civile, nonché al rimborso delle spese da queste ultime anticipate che liquida in favore dell'erario in € 2.964,00, oltre il rimborso del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legg.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Siracusa 15.11.22

Il Giudice

Federica Piccione



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 DIC. 2022
OGGI
IL CANCELLIERE
Carmelo ARONA